



**Comune di PADERNO DEL GRAPPA
PROVINCIA DI TREVISO
COMITATO PER L'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI
DELLA FRAZIONE DI "PADERNO"
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI**

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1 - Il presente regolamento, predisposto in applicazione dell'art. 43 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, detta norme per l'esercizio dei diritti di uso civico, ai sensi della legge 16 giugno 1927 n. 1766, del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 e della legge regionale 22 luglio 1994 n. 31:

- sulle terre appartenenti al demanio civico promiscuo delle frazioni di Paderno e Fietta del Comune di Paderno del Grappa, così come accertate e assegnate a categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927 e all'art. 5 della L.R. 31/1994, con Decreto del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici n. 44 del 27.01.1970 e successiva deliberazione di Giunta Regionale del veneto n. 348 del 29.03.2011;

- sulle terre appartenenti al demanio civico di esclusiva appartenenza della Frazione di Paderno di cui all'elenco allegato, così come accertate e assegnate a categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927 e all'art. 5 della L.R. 31/1994, con Decreto del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici n. 43 del 27.01.1970 e successiva deliberazione di Giunta Regionale del veneto n. 348 del 29.03.2011.

2-Nel prosieguo deve pertanto farsi riferimento al solo Comitato per l'amministrazione sperata dei beni civici della Frazione di Paderno, e non ai Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali di Paderno e Fietta, per quanto attiene le terre appartenenti al demanio civico di esclusiva appartenenza della Frazione di Paderno di cui all'elenco allegato.

ART. 2 - DIRITTI DI USO CIVICO

1-Gli usi civici riconosciuti agli aventi diritto sulle terre appartenenti al demanio di uso civico del Comune di Paderno del Grappa per le Frazioni di Fietta e Paderno sono il "legnatico", il "pascolo", "il segativo", lo "stramatico".

2-Tutti gli aventi diritto all'esercizio degli usi civici hanno titolo ad utilizzare la viabilità esistente, ivi compresi i sentieri e le mulattiere nel rispetto delle disposizioni di cui alla vigente legge regionale in materia di viabilità silvo – pastorale.

ART. 3 - TITOLARI DEL DIRITTO DI USO CIVICO

1 – L'esercizio degli usi civici sul demanio civico è un diritto riconosciuto a tutti i cittadini **comunitari** abitanti e residenti rispettivamente:

- nel Comune di Paderno del Grappa per quanto riguarda le terre appartenenti al demanio civico promiscuo delle frazioni di Paderno e Fietta;

- nella frazione di Paderno per quanto riguarda le terre appartenenti al demanio civico di esclusiva appartenenza della frazione di Paderno.

2-Nei casi previsti dal presente regolamento il nucleo familiare è rappresentato dal capofamiglia. Il capofamiglia si fa garante presso il Comune del godimento dei diritti di uso civico da parte di tutti i propri familiari e conviventi.

3-Presso l'Ufficio Anagrafe del Comune é disponibile l'elenco aggiornato degli aventi diritto di uso civico, ordinati per nucleo familiare con individuazione del capofamiglia. Tale elenco viene aggiornato, entro il mese di gennaio di ciascun anno, a cura del responsabile dell'Ufficio Comunale.

4-Gli emigranti conservano il diritto di esercizio degli usi civici e ne usufruiscono al loro rientro.

5-Gli aventi diritto di uso civico possono singolarmente essere sospesi dall'esercizio dei propri diritti nei casi di violazione delle disposizioni del presente regolamento e con le modalità previste dal successivo art. 14.

ART. 4 - REGIME GIURIDICO

1-Considerata la natura demaniale dei beni di uso civico, i beni di cui all'art. 1 comma 1 del presente Regolamento sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili, e vincolati alla destinazione agro-silvo-pastorale, ai sensi dell'art. 5 bis della legge regionale 22.07.1994, n. 31, salvo quanto disposto al successivo comma.

2-Ai sensi dell'art. 12 della legge 16.06.1927 n. 1766 e dell'art. 8 della legge regionale 22.07.1994 n. 31, l'alienazione o il mutamento di destinazione originaria dei terreni di uso civico è possibile solo su richiesta del Comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico e previa specifica autorizzazione da parte dell'autorità regionale.

3-L'esercizio dei diritti di uso civico non può eccedere gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del codice civile: "chi ha diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia".

4-L'esercizio degli usi civici è per principio gratuito, salvo quanto previsto dall'art. 46 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

5-L'ampiezza dei diritti è determinata e limitata dal fabbisogno familiare, dal numero di degli utenti e dalle disponibilità effettive delle terre, compatibilmente con le disposizioni delle leggi forestali vigenti, delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e del Piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali.

6-Data la natura demaniale dei beni di uso civico, questi non possono essere oggetto di atti negoziali. Possono tuttavia essere sottoscritti atti concessori sulla base di convenzioni approvate dal Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici Frazionali e nel rispetto delle specifiche legislazioni, in particolare:

a) per le conduzioni di Alpeggi e l'uso di strutture;

b) per l'esercizio di attività sportive invernali ed estive;

c) per l'esercizio dell'attività estrattiva;

d) per ogni altro utilizzo compatibile con le esigenze di crescita sociale, culturale ed economica della Collettività degli aventi titolo.

e) Negli esperimenti di gara per l'individuazione dei soggetti a cui affidare eventualmente in concessione beni di uso civico è riconosciuto il diritto di priorità ai titolari dell'esercizio dei diritti di uso civico.

7-La gestione dei beni di uso civico delle frazioni di Fietta e Paderno spetta ai relativi Comitati per l'Amministrazione separata dei beni civici frazionali di Paderno e Fietta, costituito ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278. Ciascun Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali, può delegare in via temporanea, mediante formale deliberazione del comitato medesimo, al Comune di Paderno del Grappa, quale ente esponenziale della collettività, l'espletamento di proprie specifiche competenze amministrative.

8-Tutti i proventi derivanti dalla gestione agro-silvo-pastorale del demanio di uso civico, o da eventuali alienazioni o concessioni di beni di uso civico, sono introitati in appositi capitoli del Bilancio (Bilancio Comunale in caso della presenza di delega al Comune come previsto al precedente comma 7) e devono essere utilizzati esclusivamente a favore della Collettività dei cittadini titolari del diritto di uso civico. Possono quindi essere eseguiti interventi di miglioramento, manutenzione e valorizzazione del demanio civico,

realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività, nonché di iniziative di carattere collettivo degli aventi diritto di uso civico o riguardanti le tradizioni locali.

ART. 5 – USO CIVICO DI LEGNATICO

1-Le modalità di godimento dell'uso civico di legnatico devono essere conformi alle prescrizioni del Piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali ed alla vigente normativa forestale. Tale diritto di uso civico si articola in due forme:

-nel diritto di raccogliere legna morta o sradicata: La legna morta è costituita da piante rinsecchite o deperenti sia abbattute che in piedi, comunque non atte al commercio. La legna sradicata è costituita da piante abbattute da eventi naturali;

-nel diritto di assegnazione di lotti di legna da ardere per uso domestico. La legna può riguardare lotti in piedi ("prese"), o cataste di legna già abbattuta derivante dai miglioramenti boschivi assegnati dalla regione.

2-E' fatto divieto agli utilizzatori di commercializzare la legna da ardere raccolta od assegnata. Se a seguito di controlli dovesse essere riscontrata una qualsiasi forma di commercializzazione della suddetta legna, il responsabile sarà soggetto alle sanzioni previste all'art. 14 del presente regolamento.

3-Ai sensi dell'art. 46 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, la legna da ardere eccedente rispetto ai fabbisogni familiari degli aventi diritto viene venduta dalle Amministrazioni separate dei beni di uso civico di Fietta e Paderno o dall'amministrazione Comunale in caso di delega come previsto dal comma 7 art. 4 , con preferenza agli aventi diritto di uso civico. E' espressamente proibita la divisione fra gli utenti del ricavato della vendita.

ART. 6 – LEGNA MORTA O SRADICATA

1-Il Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici Frazionali, censisce, se necessario, le piante costituenti la "legna morta" e "legna sradicata" ivi comprese le "ceppaie", che ritiene, a proprio giudizio, necessario asportare dal bosco per una migliore gestione del medesimo ed evitare l'insorgere di fitopatologie o infestazione in genere.

2-Tutti i titolari di diritto di uso civico possono presentare richiesta scritta. Il Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici Frazionali può concedere ai propri frazionisti la raccolta di legna morta o sradica per un totale di 25 ql ciascuno. Lo stesso individuo può beneficiare di una sola assegnazione all'anno. La concessione avverrà seguendo l'ordine di protocollo delle domande, fino ad esaurimento delle disponibilità stabilite di concerto dai Comitati per l'Amministrazione separata dei beni civici frazionali di Paderno e di Fietta. I predetti comitati possono eventualmente determinare un rimborso spese a carico di ciascun beneficiario dell'assegnazione.

3-Le partite che non saranno asportate dal bosco entro i termini assegnati, potranno essere riassegnate ad altro richiedente in graduatoria ovvero recuperate.

4-Si fa presente che lo sradicamento eventuale di piante morte di alto fusto o ceppaie è soggetto anche ad autorizzazione ai sensi delle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale.

5-Il taglio, l'allestimento, l'esbosco, il trasporto del legname e la pulizia del lotto dovranno essere effettuate successivamente alla comunicazione di assegno ed entro i termini stabiliti , pena la perdita dell'assegnazione. Durante le operazioni di taglio, dovranno essere assunte tutte quelle cautele atte ad evitare danni al bosco, alle vie di transito, ai sentieri ecc.. Durante i lavori di raccolta o taglio il concessionario dovrà lasciare sgombri i sentieri, le vie e gli accessi al bosco, ed al termine delle operazioni dovrà provvedere alla perfetta pulizia con sistemazione ed accatastamento delle ramaglie nel lotto utilizzato.

ART. 7 – LEGNAME DA AREDERE PER USO DOMESTICO

1-I boschi appartenenti all'uso civico sono governati prevalentemente a ceduo ed il loro prodotto destinato agli aventi diritto di uso civico per scopi di riscaldamento della propria abitazione. Il Piano di Assestamento Forestale stabilisce la massa legnosa complessiva che può essere tagliata per l'assegnazione in ogni anno.

2-Entro il mese di Ottobre, i Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali di Paderno e di Fietta deliberano di effettuare di concerto la richiesta al taglio al competente Servizio Forestale, nel rispetto delle previsioni contenute nel "Piano di Assestamento Forestale". Avuta l'autorizzazione i suddetti Comitati emetteranno un bando con esposizione dei lotti di legna e la data di pubblica assegnazione.

3- Entro il mese di Dicembre di ogni anno, i Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali di Paderno e di Fietta indicano asta pubblica per l'assegnazione dei lotti di cui al comma 2 del presente articolo alla quale possono partecipare gli aventi diritto.

4-Il legname concesso può riguardare lotti in piedi ("prese") bando d'asta, o cataste di legna già abbattuta derivante dai miglioramenti boschivi assegnati dalla regione. Ogni lotto dovrà essere di circa 50 ql (fabbisogno necessario stimato per ogni singolo gruppo familiare). Eventuale presenza di legname resinoso non va conteggiato sul quantitativo massimo.

5-L'assegnazione dei lotti in piedi ("prese") avviene esclusivamente mediante bando d'asta come specificato al precedente punto 3. I Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali di Paderno e di Fietta possono decidere anche di assegnare le "cataste" di legna già abbattuta derivanti dai miglioramenti boschivi, mediante semplice richiesta scritta da parte degli aventi diritto. In questo caso si seguirà l'ordine di presentazione delle domande fino ad esaurimento delle disponibilità.

6- I Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali di Paderno e di Fietta possono assegnare alle scuole materne o a famiglie in particolare stato di bisogno, rispettivamente uno o più lotti di legna da ardere a titolo gratuito.

7-Per ciascun lotto, I Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali di Paderno e di Fietta stabiliscono di concerto un valore minimo esclusivamente a titolo di rimborso spese.

8- Ogni avente diritto (inteso come nucleo familiare) non potrà risultare assegnatario di più di un lotto/catasta. Eventuali lotti andati deserti potranno essere riassegnati successivamente, anche ad aventi diritto già assegnatari in fase d'asta, mediante offerta in busta chiusa partendo sempre da un valore minimo stabilito di concerto dai Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali di Paderno e di Fietta.

9-A seguito delle procedure indicate al precedente punto 8, i Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali di Paderno e di Fietta potranno alienare i lotti rimasti definitivamente deserti anche a "Soggetti non Frazionisti".

10-Il taglio, l'allestimento, l'esbosco, il trasporto del legname e la pulizia del lotto, dovranno essere effettuate successivamente alla comunicazione di assegno e nei termini stabiliti al momento dell'assegnazione. Durante le operazioni di taglio, dovranno essere assunte tutte quelle cautele atte ad evitare danni al bosco, alle vie di transito, ai sentieri ecc. Durante i lavori il concessionario dovrà lasciare sgombri i sentieri, le vie e gli accessi al bosco, ed al termine delle operazioni dovrà provvedere alla perfetta pulizia con sistemazione ed accatastamento delle ramaglie nel lotto utilizzato.

ART. 8 - USO CIVICO DI PASCOLO

1-Il diritto di uso civico di pascolo consiste nell'utilizzo dei pascoli ricadenti nel demanio civico del Comune di Paderno del Grappa da parte degli aventi diritto.

2-L'utilizzo dei pascoli montani e delle Malghe deve avvenire in conformità alle norme vigenti in materia, e in particolare alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, a

quanto stabilito dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 3125 del 16.11.2001, nonché alle disposizioni del relativo disciplinare-tecnico economico approvato dall'Ente competente.

3-La concessione dei pascoli viene effettuata previo richiesta scritta ai Comitati per l'amministrazione separata dei beni frazionali di Paderno e di Fietta. L'assegnazione avverrà in base all'ordine di protocollo delle domande e rispetto ai seguenti criteri di precedenza:

a)-essere coltivatore diretto titolare di diritto di uso civico;

b)-essere "cives" titolare di diritti di uso civico proprietario di capi ovini, bovini, equini, anche se non coltivatore diretto.

4-La transumanza è consentita secondo gli usi praticati e nei limiti delle leggi vigenti in materia.

ART. 9 – USO CIVICO DI SEGATIVO

1-Il diritto di uso civico di segativo consiste nello sfalcio dei prati ricadenti sul territorio di uso civico. Il diritto di segativo deve essere esercitato nel rispetto delle vigenti normative in materia e in particolare delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

2-Il diritto viene esercitato dai "cives" che ne facciano domanda ai Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali di Paderno e di Fietta . L'assegnazione avviene in base all'ordine di protocollo delle domande.

ART. 10 – USO CIVICO DI STRAMATICO

1-Il diritto di uso civico di stramatico consiste nella raccolta di copertura morta (fogliame) o lettiera nei boschi. Il diritto di stramatico deve essere esercitato nel rispetto delle normative vigenti in materia e in particolare delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

ART. 11 –USI CONSUETUDINARI: RACCOLTA DEI FRUTTI DEL SOTTOBOSCO, DEI FUNGHI NONCHE' DELLA PICCOLA FAUNA CACCIA

1-La raccolta deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia ed è esercitata in forma gratuita.

2-La raccolta di fragole, lamponi e bacche è libera a tutti; essa deve avvenire senza arrecare danni alla vegetazione erbacea, arbustiva e al soprassuolo boschivo.

3-Per la raccolta di funghi si fa espresso riferimento alle disposizioni recate dalla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.

4-Per la raccolta di alcune specie della fauna inferiore e della flora si fa espresso riferimento alle disposizioni recate dalla legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al rispetto dei vincoli posti dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" .

5-Tutti gli aventi diritto all'esercizio degli usi civici possono esercitare la caccia purché in regola con le leggi vigenti in materia.

6-Sono comunque fatte salve le norme e disposizioni vigenti negli ambiti delle aree protette.

ART. 12 - INDIVIDUAZIONE DEI FRUTTI E DELLE RENDITE

1-I frutti e le rendite che costituiscono le entrate della gestione economica delle terre appartenenti al demanio di uso civico sono:

a) i canoni delle concessioni stipulate per la conduzione delle Malghe e degli Alpeggi in genere;

b) i corrispettivi dei contratti d'asta della vendita di tutti i tipi e di tutti gli assortimenti di legname prodotto dai boschi di uso civico;

- c) i canoni delle concessioni stipulate per la conduzione di edifici ricadenti nel demanio di uso civico, e per qualsivoglia finalità (agriturismo, rifugi, bivacchi, manufatti in genere);
- d) i corrispettivi dei contratti di concessione per attività estrattive;
- e) i corrispettivi delle concessioni stipulate con i gestori di impianti e attrezzature estive ed invernali ubicate sul territorio appartenente al demanio di uso civico;
- f) i corrispettivi delle concessioni temporanee di occupazione di terreni appartenenti al demanio di uso civico per finalità consentite dalla legge e dai regolamenti;
- g) i contributi di qualsiasi natura e provenienza erogati a favore del demanio di uso civico;
- h) i corrispettivi delle concessioni per la raccolta di tutti i frutti del pascolo e del bosco, nonché dei funghi e della fauna inferiore di cui è consentita la raccolta;
- i) i corrispettivi delle concessioni per la gestione di aree faunistiche;
- l) ogni altro corrispettivo o canone per l'utilizzo del suolo o il prelievo di prodotti appartenenti al demanio di uso civico consentito dalla legge.

ART. 13 - INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE

1-Il Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali può utilizzare le entrate di cui al precedente art. 12 solo a favore della Collettività dei cittadini titolari del diritto di uso civico (vedi art. 4 comma 8). Può inoltre utilizzare le entrate per uso proprio esclusivamente per la copertura delle spese che sostiene per la gestione delle terre appartenenti al demanio di uso civico.

In particolare:

- a) per il pagamento esclusivamente del personale addetto ai boschi, ai pascoli ed alle infrastrutture connesse;
- b) per il pagamento del personale amministrativo e spese di cancelleria e generali, nella misura proposta annualmente dagli uffici competenti e approvata dal Comitato;
- c) per le spese vive sostenute a difesa del demanio di uso civico sia in sede amministrativa che giudiziaria.

ART. 14 – SANZIONI

1-Gli aventi diritto di uso civico, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, possono essere sospesi dall'esercizio dei propri diritti nei seguenti casi di violazione delle disposizioni del presente regolamento, per la durata a fianco riportata:

- a) furto di legna
- b) pascolo abusivo
- c) sfalcio d'era abusiva
- d) incendio doloso del demanio di uso civico
- e) danneggiamento del demanio di uso civico
- f) alienazione a terzi del legname assegnato
- g) raccolta di prodotti oltre le quantità stabilite
- h) inottemperanza P.M.P.F. (Prescrizioni di Massima di Polizia forestale: regolano il taglio del bosco, l'allestimento e pulizia del sito) relative al taglio di legname
 - sospensione anni 10;
 - sospensione anni 1;
 - sospensione anni 1;
 - sospensione anni 20;
 - sospensione anni 3;
 - sospensione anni 5;
 - sospensione anni 1;
 - sospensione anni 3.

2-Altri casi che si presentassero saranno esaminati e quantificati di volta in volta dal Comitato.

3-La sospensione viene deliberata d'intesa dai Comitati per l'amministrazione separata dei beni frazionali che sono tenuti ad attivare le procedure di cui al presente articolo. Avverso la sospensione è ammesso ricorso ai Presidenti dei Comitati che decidono nel merito in via definitiva.

4-I cittadini temporaneamente esclusi dall'esercizio dei diritti di uso civico devono figurare su apposito registro alla cui revisione deve essere provveduto entro il mese di gennaio di ciascun anno a cura dei Comitati per l'Amministrazione separata dei beni frazionali.

